

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE N.

TRA PITAGORA S.P.A. – Gruppo Cassa di Risparmio di Asti – Direzione e Coordinamento Banca di Asti S.p.A., Intermediario finanziario iscritto all'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, codice ABI 32048.1, capitale sociale € 41.760.000 i.v., con sede in Torino Via dell'Arsenale n. 19 (di seguito denominata **"Pitagora"** o **"Finanziatore"**),

E SIG./SIG.RA

nato/a a

il

C.F.

residente in

(in seguito denominato/a **"Cliente"** o **"Consumatore"**), identificato mediante documento di identità n.

valido sino al

e rilasciato da

dipendente dal

di

con sede legale/amministrativa in

partita iva n.

(in seguito, denominato/a **"Datore di lavoro"**).**ART. 1 - PREMESSE**

1.1 Il presente contratto di finanziamento è un contratto di credito al consumo rimborsabile tramite la cessione del quinto dello stipendio ("Contratto") che Pitagora - previa valutazione del merito creditizio del Cliente, da svolgersi ai sensi dell'art. 124-bis, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito denominato "TUB") e relative disposizioni attuative - concede al Cliente che:

- (i) rientri nella definizione di "Consumatore" di cui all'art. 121, punto 1, lett. b), TUB;
- (ii) abbia inoltrato la relativa richiesta, nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa;
- (iii) utilizzi tale finanziamento per finalità legate al soddisfacimento dei bisogni attinenti alla propria vita privata;
- (iv) sia un lavoratore subordinato che usufruisca di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1.2 Il Cliente dichiara, assumendosene ogni responsabilità contrattuale e di legge:

- (i) di aver fornito in maniera esatta e veritiera i propri dati anagrafici e le altre notizie personali rilevanti;
- (ii) di aver preso visione e di aver ricevuto, con congruo anticipo ed in tempo utile prima della sottoscrizione del Contratto, così da aver potuto operare un confronto con le diverse offerte di credito sul mercato, una copia cartacea del documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" o "Standard European Consumer Credit Information" ("Modulo Secci"), recante le condizioni economiche relative al Contratto;
- (iii) di aver altresì ricevuto l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- (iv) di essere stato informato del diritto di ottenere gratuitamente - prima della sottoscrizione del Contratto e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 125-ter TUB, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 59 quater, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - adeguati chiarimenti da Pitagora aventi ad oggetto la documentazione pre-contrattuale fornita, le caratteristiche essenziali del prodotto offerto, gli effetti che possono derivare dalla sottoscrizione del Contratto in termini di obblighi economici e di conseguenze del mancato pagamento, in modo da poter valutare se il Contratto sia adatto alle proprie esigenze ed alla propria situazione finanziaria -;
- (v) di aver potuto assumere una decisione informata e consapevole in merito alla sottoscrizione del Contratto.

1.3 Il Cliente si impegna dunque ad effettuare l'ammortamento del finanziamento con la cessione di quote della propria retribuzione, con le modalità di cui al successivo art. 4, e per l'effetto, con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente cede a Pitagora, pro solvendo, a scopo solutorio e di garanzia, il credito nei confronti del proprio Datore di lavoro, derivante dalla retribuzione, nei limiti del quinto del suo ammontare e per un importo complessivo pari alle somme dovute in conseguenza del finanziamento ricevuto, così come specificamente indicato al successivo art. 2.1, nonché il trattamento di fine rapporto e le altre somme a qualunque titolo dovute, nei casi e con le modalità indicate nel successivo art. 5. La cessione sarà notificata al datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1260 e ss. cod. civ., a cura di Pitagora

1.4 Il Contratto è regolato, oltre che dalle condizioni economiche di cui al Modulo Secci, che costituisce il frontespizio del Contratto e forma parte integrante e sostanziale dello stesso, dalle norme e condizioni seguenti.

ART. 2 - OGGETTO E COSTI COMPLESSIVI DEL CONTRATTO

2.1 Pitagora si impegna a corrispondere al Cliente € (Importo totale dovuto dal Consumatore), che il Cliente si impegna a restituire attraverso la cessione di cui al precedente art. 1.3 di n. quote della sua retribuzione uguali, mensili e consecutive pari a € ciascuna, nei termini e nelle modalità indicate nel successivo art. 4. Il finanziamento viene rimborsato mediante un piano di ammortamento c.d. alla francese in cui la rata mensile è costante ed include una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.

2.2 I costi del credito ed i costi connessi del finanziamento tra cui gli eventuali interessi di preammortamento (calcolati per un periodo massimo di 30 giorni e per un importo massimo di € 300,00) sono contenuti nel Modulo Secci e descritti nel documento allegato contenente le relative informazioni aggiuntive. Il Modulo Secci e il documento allegato ora menzionato costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché frontespizio del Contratto.

2.3 Gli oneri fiscali sono a carico del Cliente secondo quanto indicato alla sezione 3.1 del Modulo Secci.

ART. 3 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

3.1 Pitagora si impegna ad erogare al Cliente l'importo totale del credito (netto) a mezzo di assegno circolare o bonifico bancario, dedotti i costi complessivi del finanziamento di cui al precedente art. 2, ivi compresi gli eventuali interessi di preammortamento per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di decorrenza del piano di ammortamento, gli importi relativi ad eventuali anticipi accordati sul finanziamento, di cui all'art. 3.4, e di eventuali estinzioni anticipate di precedenti finanziamenti, come indicato nell'art. 3.3.

3.2 Il Consumatore può richiedere l'erogazione anticipata dell'importo totale del credito (netto) rispetto alla data di decorrenza del finanziamento, corrispondendo al Finanziatore gli interessi di preammortamento. Qualora la data di erogazione del finanziamento dovesse essere successiva alla data di decorrenza del piano di ammortamento saranno riconosciuti a favore del Cliente gli interessi calcolati al T.A.N.

3.3 Il Cliente, che ha in corso un altro finanziamento contro cessione di quote della retribuzione, chiede sin d'ora a Pitagora di dedurre dall'importo del finanziamento, di cui al precedente art. 3.1, la somma necessaria ad estinguere il precedente finanziamento, versandola direttamente al precedente creditore, contestualmente all'erogazione del finanziamento al Cliente, come previsto dall'art. 40 del D.P.R. n. 180/1950. Il Cliente può anche chiedere e contestualmente autorizzare Pitagora a dedurre dall'importo erogato eventuali somme necessarie ad estinguere precedenti debiti.

3.4 Su richiesta del Cliente, Pitagora potrà erogare una parte dell'importo totale del credito (netto), come anticipo del finanziamento.

3.5 Pitagora si riserva di non procedere all'erogazione se non saranno forniti tutti i documenti e gli atti necessari per il valido perfezionamento della cessione.

3.6 Se il finanziamento non è erogato, per qualunque causa, il Cliente dovrà restituire a Pitagora, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata concessione del finanziamento, l'eventuale anticipo ottenuto di cui all'art. 3.4, senza aggravio di interessi.

In caso di mancata o ritardata restituzione dell'eventuale anticipo ottenuto, oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata concessione del finanziamento, saranno addebitati interessi di mora al tasso TAN.

ART. 4 - RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO

4.1 In conseguenza della cessione, il finanziamento è rimborsato dal Datore di lavoro, che è obbligato, dal momento della notifica del Contratto, a trattenere mensilmente dalla retribuzione del Cliente l'importo della rata indicata nel Modulo Secci, in ogni caso sempre nei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento, a decorrere dal mese successivo alla data di notifica del Contratto, sino alla totale estinzione del finanziamento, ed a versare tale somma, senza interruzione, a Pitagora entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello in cui si è verificata la scadenza della rata, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente IBAN n.

- PITAGORA presso

Resta inteso che il Cliente, quale debitore principale del finanziamento, si impegna a rimborsare l'importo della rata indicata nel Modulo Secci, in caso di mancato pagamento da parte del Datore di lavoro, entro il mese successivo a quello cui si riferisce la rata scaduta.

4.2 Se il rapporto di lavoro tra il Cliente e il Datore di lavoro si interrompe per qualsiasi motivo, il finanziamento verrà rimborsato utilizzando il trattamento di fine rapporto del Cliente e le altre somme a qualunque titolo dovute, come previsto nel successivo art. 5.

4.3 Se la retribuzione del Cliente subisce, nel corso dell'ammortamento del finanziamento, una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata dal Datore di lavoro nella misura stabilita nel Modulo Secci. Se la riduzione è superiore al terzo, la trattenuta non potrà comunque eccedere il quinto della retribuzione ridotta ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 180/1950. In tali casi Pitagora accoderà la differenza non versata al termine del piano di ammortamento del finanziamento.

4.4 Nei casi di eventuale sospensione del versamento della rata mensile, a causa della cessazione del rapporto di lavoro per la maturazione del diritto di pensionamento del Cliente ovvero per effetto della cessazione del rapporto di lavoro con il ricollocamento del Cliente, anche se non contestuale, alle dipendenze di un altro datore di lavoro, a cui è seguita la rinotifica del Contratto, il Cliente autorizza fin d'ora Pitagora ad accodare gli importi scaduti e ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario per un massimo di 10 (dieci) rate mensili.

Per quanto sopra, ai fini del rimborso, il Cliente autorizza l'Ente Previdenziale o il nuovo datore di lavoro a trattenere dalla prestazione dovuta, per versarli a Pitagora, gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario; in ogni caso resta fermo l'obbligo per il Cliente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo, comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

In caso di accodamento delle rate mensili non saranno addebitati al Cliente interessi di mora, né ulteriori rispetto agli interessi corrispettivi contrattualizzati.

4.5 In qualsiasi momento nel corso del rapporto, il Cliente ha il diritto di ricevere da Pitagora, su propria richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento del finanziamento redatta in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

ART. 5 - GARANZIA DEL TFR

5.1 Come previsto dal precedente articolo 1.3 e dalla normativa in materia (artt. 43, punto 3, e 52, punto 1-bis, del D.P.R. n. 180/1950, come modificato dalla L. n. 80/2005 e dalla L. n. 266/2005; art. 11, punto 10, del D. Lgs. n. 252/2005), il trattamento di fine rapporto del Cliente (ed altre somme a qualunque titolo dovute), accantonato presso il Datore di lavoro e/o presso un fondo pensione complementare scelto dal Cliente, è ceduto a garanzia del finanziamento alla data di

sottoscrizione del Contratto.

5.2 Il Cliente si impegna, per tutta la durata del finanziamento, a non richiedere al Datore di lavoro e/o al fondo pensione complementare scelto anticipi sul trattamento di fine rapporto che inficino la garanzia sopra menzionata, se non esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla legge (art. 2120, punto 8, lett. a), del c.c. ed art. 11, punto 7, lett. a), del D. Lgs. n. 252/2005) e/o da eventuali accordi di autoregolamentazione.

5.3 Il Cliente richiede al Datore di lavoro e lo autorizza a comunicare a Pitagora se e quando il Cliente abbia scelto di accantonare il trattamento di fine rapporto presso un fondo pensione complementare, determinando per il futuro il venir meno dell'accantonamento presso il Datore di lavoro del trattamento di fine rapporto in maturazione, fermo restando il vincolo di garanzia su quello già maturato presso il Datore di lavoro.

5.4 Se il rapporto di lavoro cessa, per qualsiasi motivo, prima che sia estinto il finanziamento, il Cliente delega sin d'ora il Datore di lavoro a darne comunicazione a Pitagora e, altresì, a trattenere dal trattamento di fine rapporto e dalle altre somme a qualunque titolo dovute, maturate ed accantonate presso il Datore di lavoro medesimo, l'importo necessario per l'estinzione del finanziamento del Cliente ed a versarlo a Pitagora, come stabilito dalla normativa in materia.

5.5 Nel caso di cui al precedente art. 5.3, se il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo prima che sia estinto il finanziamento, il Cliente delega sin d'ora Pitagora a chiedere al fondo pensione complementare scelto di trattenere, a titolo di riscatto dalle prestazioni pensionistiche in capitale ed in rendita maturate, l'importo necessario per l'estinzione del finanziamento del Cliente ed a versarlo a Pitagora, come stabilito dalla normativa in materia.

5.6 Se il Cliente è dipendente statale o pubblico, nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa per pensionamento, prima che sia estinto il finanziamento, il Cliente autorizza sin d'ora l'Ente Previdenziale, obbligato per legge, a proseguire le trattenute sulla pensione od altro assegno continuativo equivalente.

ART. 6 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE

6.1 Il Cliente dichiara di essere consapevole che, a garanzia del finanziamento, Pitagora richiede - a propria cura e spese - ad una compagnia di assicurazione specializzata il rilascio di polizza assicurativa a copertura del rischio di morte del Cliente che si verifichi prima dell'estinzione del finanziamento (art. 54 del D.P.R. n. 180/1950). In caso di morte, a condizione che il Cliente abbia reso dichiarazioni veritiere, precise e complete, necessarie alla valutazione del rischio da parte della compagnia di assicurazione, quest'ultima corrisponderà a Pitagora un importo pari al debito residuo non ancora scaduto, calcolato alla data del decesso (con esclusione di eventuali rate scadute e insolute) e, in conseguenza di tale pagamento il debito si considererà estinto, fatta eccezione per le eventuali rate scadute e insolute. La compagnia di assicurazione rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cliente e rinuncia a qualsiasi pretesa in relazione alle somme spettanti a titolo di indennità di fine rapporto poste dal Cliente a garanzia del finanziamento ai sensi dell'art. 5, salvo che il Cliente abbia reso dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, compromettendo il diritto alla prestazione assicurativa.

6.2 Il Cliente dichiara di essere consapevole che, a garanzia del finanziamento, Pitagora richiede - a propria cura e spese - ad una compagnia di assicurazione specializzata il rilascio di polizza assicurativa a copertura del rischio impiego (art. 54 del D.P.R. n. 180/1950). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa o motivo, previo incasso da parte di Pitagora del trattamento di fine rapporto e delle altre somme a qualunque titolo dovute, la compagnia di assicurazione - dopo aver pagato il debito del Cliente a seguito del mancato adempimento da parte di quest'ultimo dell'obbligazione di pagamento -, ha diritto di rivalersi sul Cliente medesimo, che non viene liberato dall'obbligo di estinguere il finanziamento. Così come richiesto dalle compagnie di assicurazione, in caso di successivo ricollocamento, il Cliente si impegna a comunicare immediatamente (i) gli estremi del nuovo Datore di lavoro a Pitagora autorizzando sin da ora quest'ultima ad effettuare la rinotifica del Contratto anche ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 180/1950 e (ii) l'esistenza del Contratto al nuovo Datore di lavoro impegnandosi affinché quest'ultimo provveda alle trattenute. Ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 180/1950, resta inteso che in caso di mancata comunicazione da parte del Cliente, Pitagora avrà comunque la facoltà di effettuare la rinotifica del Contratto al nuovo Datore di lavoro qualora venisse a conoscenza del ricollocamento del Cliente.

ART. 7 - MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

7.1 Pitagora può modificare unilateralmente le clausole non aventi ad oggetto il tasso di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 TUB e successive modifiche e/o integrazioni.

7.2 In questo caso Pitagora invia al Cliente, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi, tramite comunicazione scritta all'indirizzo di residenza od a quello del domicilio dichiarato dal Cliente, o tramite altro supporto durevole, una "Proposta di modifica unilaterale del Contratto" contenente il motivo che giustifica la modifica. La modifica si intenderà approvata se il Cliente non recede dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di recesso, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

7.3 Pitagora può mettere a disposizione del Cliente la comunicazione di cui al precedente art. 7.2 nell'area riservata al medesimo sul proprio sito internet e/o sull'applicazione mobile (App), consentendo il salvataggio/stampa delle stesse su supporto durevole. Pitagora comunica al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza - quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica - la disponibilità dei dati sul sito internet e/o sull'applicazione mobile (App) di Pitagora. Dalla citata comunicazione decorrono i termini di cui al precedente art. 7.2.

ART. 8 - RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE SU SINGOLE PRESTAZIONI

8.1 Il Cliente, anche dopo la chiusura del finanziamento ma comunque entro i dieci anni successivi alla data della singola operazione cui inerisce la richiesta, ha il diritto di ottenere a proprie spese, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa al finanziamento.

8.2 Al momento della richiesta Pitagora deve indicare preventivamente al Cliente l'importo delle relative spese.

ART. 9 - CAUSE DI RISOLUZIONE

9.1 Il Contratto può essere risolto di diritto da Pitagora (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.), con decadenza del Cliente dal beneficio del termine (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1186 c.c.) e conseguente obbligo del Cliente medesimo

di restituzione immediata del debito residuo, nei casi di:

- (i) cessazione del rapporto di lavoro; in tal caso si applicheranno gli artt. 5.4 e 5.5;
- (ii) ritardato o mancato versamento anche di una sola rata alla scadenza pattuita;
- (iii) non rispondenza al vero delle informazioni e dei dati forniti dal Cliente,
- (iv) mancato rilascio delle polizze assicurative obbligatorie di cui all'art.6;
- (v) esito negativo della verifica effettuata ai sensi della normativa antiriciclaggio.

9.2 Qualora Pitagora intenda avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, invierà una comunicazione al Cliente, tramite lettera raccomandata A.R. o tramite lettera a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Il Contratto si intenderà risolto dal momento della ricezione della comunicazione da parte del Cliente.

Nei casi di cui al precedente punto 9.1, qualora Pitagora non intenda immediatamente risolvere di diritto il Contratto, potrà comunque far valere, con le stesse forme di cui sopra, la decadenza del Cliente dal beneficio del termine di pagamento delle rate a scadere (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1186 c.c.), con conseguente obbligo del Cliente medesimo di restituzione immediata del debito residuo.

9.3 In caso di ritardato o mancato pagamento di rate mensili, non saranno addebitati interessi di mora, ulteriori rispetto agli interessi corrispettivi.

In caso di ritardato o mancato pagamento del debito a seguito di risoluzione di diritto del Contratto, saranno addebitati interessi di mora pari al TAN.

ART. 10 - RECESSO

10.1 Oltre che nel caso di cui al precedente art. 7.2, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto senza penalità e per qualunque ragione entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto o, se successivo, dal momento in cui il Cliente stesso ha ricevuto tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'art. 125-bis, punto 1, TUB, fermo restando quanto previsto dall'articolo 59 quater, comma 1, del Codice del Consumo in caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza.

10.2 Il Consumatore che recede dovrà inviare a Pitagora, prima della scadenza del predetto termine, una comunicazione scritta mediante raccomandata A.R. indirizzata al Servizio Crediti presso Pitagora S.p.A., Via dell'Arsenale n. 19, 10121 Torino ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec.pitagoraspa@pec.pitagoraspa.it.

In caso di conclusione del Contratto di credito mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 54 bis del Codice del Consumo, il recesso potrà essere esercitato apposita funzione *online* resa disponibile da Pitagora.

10.3 Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente deve restituire, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3.5. Restano comunque dovute dal Cliente le somme non rimborsabili corrisposte da Pitagora alla pubblica amministrazione.

10.4 In caso di recesso del Cliente, il recesso si estenderà anche alle polizze assicurative obbligatorie, senza penalità.

ART. 11 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO - RIMBORSO

11.1 A seguito dell'avvenuta erogazione del finanziamento, il Cliente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, l'importo dovuto a Pitagora e, in tal caso, ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, pari agli interessi e ai costi connessi di cui alla sezione 3.1 del Modulo Secci, proporzionata alla durata residua del Contratto. Sono esclusi dal calcolo della riduzione gli oneri fiscali.

In caso di rimborso anticipato saranno restituiti gli interessi corrispettivi al TAN contrattuale non maturati alla data dell'estinzione del Finanziamento con il metodo scalare francese.

11.2 Tale facoltà può essere esercitata, da parte del Cliente, inviando apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. al Servizio Crediti presso Pitagora S.p.A., Via dell'Arsenale n.19, 10121 Torino.

11.3 In conformità all'art. 125-sexies TUB, in caso di estinzione anticipata del finanziamento Pitagora ha diritto ad un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto:

- a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione che garantisce il credito, ovvero in caso di decesso o cessazione del rapporto di lavoro del Cliente;
- b) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad € 10.000.

L'indennizzo non è altresì dovuto nei casi in cui il Cliente, a seguito dell'estinzione anticipata, acceda ad un nuovo finanziamento in rinnovo del precedente con il medesimo Finanziatore.

ART. 12 - INTERESSI E SPESE

12.1 Tutti i costi che sono applicati al Contratto sono indicati specificamente nel Modulo Secci e sono a carico del Cliente. Con riguardo al TAN, si precisa che questo sarà applicato al finanziamento di cui al Contratto tenendo conto del divisore di riferimento dell'anno solare (365).

12.2 Il Cliente dichiara di essere consapevole che il ritardato o mancato pagamento di una o più rate potrebbe avere gravi conseguenze per il medesimo (come, ad esempio, la risoluzione del Contratto e/o la decadenza dal beneficio del termine con conseguente obbligo di restituzione immediata del debito residuo, nonché l'avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di sua proprietà volte al recupero del complessivo debito residuo, la segnalazione in Banche Dati) e rendergli più difficile ottenere altri crediti in futuro.

12.3 Tutti gli oneri fiscali presenti e conseguenti relativi al Contratto sono a carico completo del Cliente, che esercita congiuntamente a Pitagora il diritto di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, secondo quanto

previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973.

ART. 13 - COMUNICAZIONI PERIODICHE

13.1 Pitagora invierà al Cliente, almeno una volta l'anno tramite comunicazione scritta all'indirizzo di residenza od a quello del domicilio dichiarato dal Cliente, o altro supporto durevole, le comunicazioni sull'andamento del rapporto mediante un rendiconto. In mancanza di opposizione scritta entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la stessa si intende approvata. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la propria scelta relativa alla modalità di comunicazione utilizzata da Pitagora per l'invio delle comunicazioni periodiche, inviandone apposita richiesta scritta a Pitagora a mezzo di lettera raccomandata A.R.

13.2 Pitagora può mettere a disposizione del Cliente le comunicazioni di cui al precedente art. 13.1 nell'area riservata al medesimo sul proprio sito internet e/o sull'applicazione mobile (App), consentendo il salvataggio/stampa delle stesse su supporto durevole. Pitagora comunica al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza - quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica - la disponibilità dei dati sul sito internet e/o sull'applicazione mobile (App) di Pitagora. Dalla citata comunicazione decorrono i termini per presentare l'opposizione scritta di cui al precedente art. 13.1.

13.3 Resta ferma la facoltà per il Cliente di richiedere, in ogni momento, una tabella di ammortamento del finanziamento, secondo le modalità indicate all'art. 4.4.

ART. 14 - PROCEDURE CONCORSUALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

14.1 Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa od altra procedura concorsuale a carico del Datore di lavoro, Pitagora potrà richiedere l'ammissione allo stato passivo della procedura instauratasi, di tutti i crediti relativi alle somme cedute, in via privilegiata ed in surroga al Cliente.

ART. 15 - PORTABILITÀ

15.1 Il Cliente ha diritto di trasferire il Contratto ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità o oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.

ART. 16 - RECLAMI E RICORSI

16.1 Il Cliente può presentare un eventuale reclamo a Pitagora a mezzo lettera raccomandata A/R, ovvero posta ordinaria, all'indirizzo PITAGORA S.p.A., Ufficio Reclami, Via dell'Arsenale n. 19 10121 Torino (TO), o via fax al n. 011.3341249, o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica (e-mail) reclami@pitagoraspa.it, o a mezzo PEC, all'indirizzo ufficio.reclami@pec.pitagoraspa.it.

16.2 Pitagora provvederà ad evadere i reclami per iscritto e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ricezione. Al ricevimento del reclamo Pitagora invierà una comunicazione di presa in carico con l'indicazione del tempo massimo entro cui verrà fornito un riscontro, e comunque nei tempi sopra indicati. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF").

16.3 Per sapere come rivolgersi all'ABF, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia oppure chiedere a Pitagora stessa la relativa guida riguardante l'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

ART. 17 - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

17.1 Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente, con la firma del Contratto, concorda con Pitagora nel sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal Contratto a qualsivoglia organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro istituito dal Ministero della Giustizia. Resta comunque ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivare il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con ricorso all'ABF, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

ART. 18 - NORMATIVA APPLICABILE

18.1 Per tutto quanto non disciplinato dal Contratto si rinvia agli articoli 1260 e seguenti del codice civile in materia di cessione del credito ed al D.P.R. n. 180/1950, al Testo Unico Bancario (TUB) e alla normativa sulla trasparenza bancaria e finanziaria.

ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1 Salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali e/o internazionali di carattere imperativo, al Contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana.

19.2 Qualsiasi controversia derivante o comunque connessa con l'interpretazione od esecuzione del presente Contratto è devoluta alla cognizione esclusiva del foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.

ART. 20 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

20.1 Ai fini del Contratto, il Cliente elegge domicilio presso la propria residenza o all'indirizzo qui di seguito indicato

con onere a proprio carico di comunicare tempestivamente a Pitagora ogni eventuale variazione.

ART. 21 - VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

21.1 Pitagora è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, n. 91 - 00184 Roma.

ART. 22 - CESSIONE DEL CREDITO

22.1 Il credito derivante dal Contratto potrà essere ceduto da Pitagora a terzi, con effetti dalla data di cessione. In questo caso, Pitagora continuerà a gestire il credito nei confronti del Cliente e, pertanto, salvo diversa indicazione, il rimborso del finanziamento dovrà continuare ad essere effettuato a favore di Pitagora.

22.2 Il Cliente non potrà cedere a terzi eventuali crediti derivanti dal Contratto, a qualsivoglia titolo, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, cod. civ.

Luogo

data

FIRMA CLIENTE

PITAGORA S.p.A.

Il Cliente dichiara di aver letto e compreso, di conoscere e di approvare specificamente le seguenti clausole, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c.: Articolo 4 - Rimborso del Finanziamento; Articolo 5 - Garanzia del TFR; Articolo 7 - Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 118 TUB); Articolo 9 Cause di risoluzione; Articolo 22.2 - Cessione del credito.

Luogo

data

FIRMA CLIENTE

Copia del presente Contratto è stata consegnata al Sig. _____

_____ che sottoscrive per ricevuta.

Luogo

data

Il Cliente _____

Timbro e firma dell'Intermediario del credito

Il Sig. _____ richiede

☐ l'erogazione anticipata dell'Importo totale del credito rispetto alla data di decorrenza del finanziamento, riconoscendo a favore del Finanziatore gli interessi di preammortamento.

☐ l'erogazione dell'Importo totale del credito alla data di decorrenza del finanziamento, evitando in tal modo il pagamento degli interessi di preammortamento.

Luogo

data

Il Cliente _____

Timbro e firma dell'Intermediario del credito